



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) TOMMASI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) STEFANELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 25/05/2021

FATTO

La ricorrente, titolare del BFP n. ***082 emesso nel 1988 per l'importo di £ 5.000.000,00 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo in data 30/08/2019 per un importo di € 28.881,79, *"nettamente inferiore rispetto alla somma che effettivamente le spetta"*.

Al riguardo, fa presente che il suddetto BFP è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, *"che ha previsto una modifica, al ribasso, dei tassi di interesse"*. Richiama, sul punto, l'orientamento dell'Arbitro secondo cui - ove il timbro apposto all'atto di emissione non indichi la misura dei nuovi tassi per l'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno) - spettano al risparmiatore per tale periodo gli interessi della serie stampata in originale sul buono cartaceo.

Chiede, pertanto, che il Collegio riconosca il diritto a ottenere *"la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno [...] secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo"*, per un importo superiore a quello liquidato, *"pari dunque ad un totale complessivo di euro 36.000,00"*.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto la ricorrente non ha mai prodotto, neppure in sede di reclamo, copia fronte retro del buono in questione, *"nonostante sia stata comunicata al ricorrente, in risposta al reclamo, la procedura da seguire per richiederne una copia"*. Rileva come la suddetta carenza documentale non consenta di *"predisporre adeguate e puntuali memorie difensive"*, con conseguente *"posizione di evidente svantaggio rispetto la controparte"*.



Chiede pertanto all'Arbitro che venga dichiarata l'irricevibilità del ricorso.

La ricorrente precisa che, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, il fronte e il retro del BFP sono stati prodotti sia in sede di reclamo che in sede di mediazione.

Allega, in ogni caso, copia del titolo e insiste nel chiedere all'Arbitro di rideterminare *“un rimborso superiore rispetto a quello liquidato, pari dunque ad un totale complessivo di euro 36.000,00”*.

L'intermediario chiede all'Arbitro *“che venga dichiarata l'irricevibilità del presente ricorso”*.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dalla ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Il Collegio in via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente, ritiene che la stessa non sia fondata in quanto la ricorrente ha allegato copia del BFP oggetto di ricorso in sede di repliche e l'intermediario che nel riscontro al reclamo si è difeso nel merito - non ha formulato controrepliche.

Nel merito, il Collegio presente che l'art. 5 del D.M. dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Da una verifica della documentazione in atti, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, i timbri apposti sui buoni nulla dispongono in merito al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. A riguardo, il Collegio osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Per tali motivi, il Collegio accoglie la domanda di rimborso della ricorrente riferita al decennio successivo al 20° anno dall'emissione del titolo della serie Q/P in discussione.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI